

## FAQ

### SEZIONI AGGIORNATE RISPETTO ALLE PRECEDENTI PUBBLICAZIONI:

- Sezioni Tutte, aggiornati i rimandi normativi e le annualità di riferimento;
- Sezione L. SEU/SESEU, eliminata
- Sezione M. VALORE AGGIUNTO LORDO, revisionate le precedenti ed aggiunte nuove
- Sezione D. Aggiornate FAQ D.3 e D.7

## INDICE

A. CONSUMI.....	3
B. VOLUME D’AFFARI.....	5
C. AUTOPRODUZIONE ED INCENTIVI .....	6
D. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ENERGIVORE .....	10
E. CODICI ATECO .....	14
F. STATO DI CRISI .....	16
G. SOGGETTO ABILITATO ALLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE.....	18
H. VARIE .....	19
I. RETI INTERNE D’UTENZA .....	20
M. VALORE AGGIUNTO LORDO .....	21

## **A. CONSUMI**

A.1 Nei consumi si contano anche le perdite di rete?

**NO.** Per consumi si intendono quelli misurati sui POD. Il prezzo standard è già calcolato tenendo conto delle perdite ai diversi livelli di tensione.

Per quanto riguarda le perdite di rete esse non rappresentano energia elettrica utilizzata dall'impresa per lo svolgimento dell'attività, ma rappresentano un costo e pertanto questo costo è stato già considerato dall'Autorità nella determinazione dei "Costi di riferimento dell'energia elettrica acquistata":

- con riferimento all'annualità 2012 o precedenti vedi allegato 3 delibera 437/2013/R/EEL
- con riferimento all'annualità 2013 allegato A vedi determina 14/14;
- con riferimento all'annualità 2014 allegato A vedi determina 7/15;
- con riferimento all'annualità 2015 allegato A vedi determina 10/16.
- con riferimento all'annualità 2016 allegato A vedi determina 10/17

A.2 Resta l'obbligo di indicare tutti i POD anche in bassa tensione dell'azienda? O è sufficiente inserire quelli necessari a raggiungere la quota target del livello di intensità energetica?

**Non è obbligatorio inserire i dati di tutti i POD. Tuttavia:**

- a) la dichiarazione deve essere internamente coerente (pertanto se non vengono dichiarati alcuni POD, i consumi dei medesimi non possono essere inclusi nei consumi di energia elettrica dichiarati ai fini del calcolo dell'intensità di costo dell'energia elettrica di cui al DM 5 aprile 2013);
- b) i consumi dei POD che non sono dichiarati non potranno entrare nel calcolo dell'agevolazione spettante per l'anno 2016 (questo ovviamente relativamente alle tensioni superiori alla BT)
- c) i consumi dei POD che non sono dichiarati non potranno entrare nel calcolo della Electro Intensity, come definita dall'Allegato 4 alle Linee Guida Europee .

Si ricorda che in Parlamento è in fase avanzata l'approvazione del disegno di legge che recepisce la decisione della Commissione Europea C(2017) 3406 in merito alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Tale disegno di legge prevede anche l'emanazione di un decreto ministeriale. Qualora detto il processo già avviato si concludesse in tempo utile, i dati raccolti potranno essere utilizzati anche per l'individuazione delle classi di agevolazioni conformi alla decisione europea a partire dal 1 gennaio 2018. Si ricorda in particolare che la decisione europea non prevede discriminazioni sulla base del livello di tensione (e pertanto dal 1 gennaio 2018 saranno ammessi alle agevolazioni anche i consumi in bassa tensione).

A.3 Nell'indicazione del "quantitativo di energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività" come devono essere considerate le perdite di rete?

**Vale quanto risposto al precedente punto A.1**

A.4 I quantitativi consumati di energia elettrica sono quelli desunti dalle fatture?

**SI.**

A.5 Se un consumatore ha più POD può sommarli per il raggiungimento dei requisiti? Anche i POD in BT?

**Sì, può sommare i consumi, ma deve fornire la lista dei singoli codici POD.**

A.6 Se un consumatore raggiunge i requisiti su un POD solo, e non rientra calcolando la somma di tutti i POD, può acquisire lo status di energivoro per quel POD solo?

**I requisiti valgono per l'intera impresa, quindi se li raggiunge su un POD non è possibile che non rientri calcolando la somma.**

A.7 Le imprese che acquistano direttamente l'energia alla Borsa elettrica non hanno un venditore da inserire nel campo previsto nella dichiarazione: come possono fare?

**Le imprese che acquistano l'energia elettrica direttamente in borsa devono indicare nella dichiarazione come controparte il Gestore dei mercati energetici (GME).**

A.8 Cosa devono indicare le imprese che acquistano l'energia elettrica per se stesse, operando come grossisti presso la Borsa elettrica e/o i contratti bilaterali, anche con l'estero?

**Dette imprese, qualora risultino regolarmente iscritte presso l'anagrafica dell'Autorità quali grossisti, possono indicare se stesse come venditore.**

A.9 Un'impresa può, in casi particolari, inserire i consumi di POD che non sono nella sua titolarità?

**No, in nessun caso.**

A.10 In fase di compilazione della dichiarazione anno 2016 nella parte in cui viene richiesto il "Quantitativo di energia elettrica in Media Tensione acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività" quali dati è necessario inserire (periodo individuato dal DM 5 aprile 2013 per le agevolazioni per le imprese energivore)?

**I requisiti per l'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità 2016 devono essere soddisfatti con riferimento alla medesima annualità, pertanto la dichiarazione deve essere compilata con riferimento al periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016.**

**L'agevolazione spettante alle imprese ricomprese nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità 2016 sarà calcolata con riferimento al periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, sulla base dei dati di consumo comunicati alla CSEA dai distributori di competenza.**

## **B. VOLUME D’AFFARI**

***Quanto riportato nella presente sezione è valido esclusivamente ai fini della dichiarazione dei dati di consumo e del dato relativo al Volume d’Affari, mentre ai fini della dichiarazione dei dati per il calcolo del Valore Aggiunto Lordo (VAL) resta valido quanto riportato nella sezione M del presente documento.***

B.1 Come trattare i casi di discordanza tra anno solare ed anno fiscale per il calcolo dell’indice di cui all’art. 2 comma 1b?

**L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ci si riferisce sempre all’anno solare in quanto la dichiarazione IVA è sempre riferita all’anno solare e il fatturato è riferito alla medesima dichiarazione; per coerenza anche i consumi devono essere riferiti allo stesso periodo.**

B.2 Se un’azienda chiude il proprio bilancio non ad anno solare, ma ad esempio al 31 luglio di ogni anno (ad esempio cooperative agroalimentari), per il valore di fatturato da dichiarare al fine di accedere al decreto per le imprese energivore in fase di dichiarazione inserirà il fatturato del bilancio chiuso il 31 luglio del 2016 o del 2017?

**Il fatturato da considerare è quello presentato dall’impresa ai fini Iva (art. 5 del DM), pertanto è sempre riferito all’anno solare.**

B.3 Un’impresa, con bilancio infra-annuale decorrente dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017, non ha ancora approvato il bilancio relativo a tale esercizio. Si chiede conferma che tale azienda debba in ogni caso considerare, ai fini della dichiarazione per l’inserimento nell’elenco delle imprese energivore, i consumi di energia elettrica effettuati nei dodici mesi dell’anno solare 2016?

**Tutti i dati, sia di consumi che di fatturato, devono fare riferimento all’anno solare 2016. Per quanto riguarda il fatturato, rileva la dichiarazione ai fini delle imposte sul valore aggiunto (art. 5 DM 5 aprile 2013).**

B.4 Tenuto conto che l’art. 5 DM 5 aprile 2013 recita che “Il valore del fatturato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) e all’articolo 3, comma 1, è assunto pari al volume di affari relativo all’annualità di riferimento dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”, l’Azienda che abbia effettuato, nel 2016, alcune operazioni straordinarie e, in base ad un accordo di ristrutturazione del debito ex art.67 LF, abbia ceduto il magazzino ad un’Azienda partecipata al 100% e ceduto le partecipazioni ad un socio/fornitore, come deve considerare tali operazioni che, ricadendo nel campo di applicazione dell’IVA, concorrono a formare il volume d’affari, ma non sono riconducibili all’attività caratteristica dell’Azienda?

Il volume di affari risulterebbe infatti assai superiore ai reali ricavi aziendali e oltremodo penalizzante ai fini del calcolo dell’incidenza dei costi dell’energia elettrica.

**Deve essere indicato il volume di affari relativo all’annualità di riferimento dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.**

**Per quanto riguarda il fatturato, rileva la dichiarazione ai fini IVA dell’anno di riferimento che, per la dichiarazione da rendere entro il 30 Novembre 2017, è l’anno 2016.**

## **C. AUTOPRODUZIONE ED INCENTIVI**

***Quanto riportato nella presente sezione è valido esclusivamente ai fini della dichiarazione dei dati di consumo e del dato relativo al Volume d’Affari, mentre ai fini della dichiarazione dei dati per il calcolo del Valore Aggiunto Lordo (VAL) resta valido quanto riportato nella sezione M del presente documento.***

C.1 Un'azienda è titolare di un impianto fotovoltaico che funziona in regime di cessione alla rete. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'azienda percepisce gli incentivi in Conto Energia. L'energia prodotta viene in parte autoconsumata, in parte venduta alla rete. Sempre relativamente all'impianto, l'azienda ha in essere un contratto con una ESCO che prevede che:

- l'azienda paghi alla ESCO un determinato corrispettivo sull'energia autoconsumata;
- l'azienda giri alla ESCO gli incentivi in Conto Energia e i ricavi da vendita dell'energia prodotta alla rete;
- la ESCO paghi all'azienda un canone di affitto sui terreni su cui insiste l'impianto fotovoltaico.

Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare esclusivamente l'autoconsumo legato all'impianto fotovoltaico?

Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, come vanno trattate le varie voci?

**Dal momento che la ESCO è una impresa distinta dalla azienda che effettua la dichiarazione, non si può parlare di autoconsumo, bensì di *collegamenti diretti con produttori terzi* (nel caso in esame, la ESCO è il produttore in quanto esercisce l'impianto anche se la proprietà dell'impianto è dell'azienda).**

**L'energia elettrica fornita dalla ESCO all'azienda può essere considerata per il soddisfacimento dei requisiti per l'inserimento nell'elenco, in particolare, ai fini della calcolo dell'indice di costo dell'energia elettrica rispetto al fatturato, occorrerà inserire il valore desumibile dalle fatture pagate alla ESCO.**

**Relativamente al fatturato, valgono le regole della dichiarazione ai fini del pagamento dell'IVA.**

C.2 Un'azienda è titolare di un impianto fotovoltaico che funziona in regime di scambio sul posto. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'azienda percepisce gli incentivi in Conto Energia. L'energia prodotta viene interamente autoconsumata.

Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare l'autoconsumo legato all'impianto fotovoltaico?

Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, come vanno trattate le varie voci?

Se in determinati periodi dell'anno, una parte dell'energia prodotta dall'impianto dovesse non essere autoconsumata dall'azienda ma essere ceduta alla rete, cambierebbe qualcosa?

**Relativamente ai consumi di energia elettrica deve essere comunque considerata solo l'energia autoconsumata per la propria attività. Non sono pertanto inclusi gli autoconsumi degli impianti di produzione di energia elettrica o eventuale produzione di energia elettrica in eccedenza al proprio fabbisogno.**

**Per il fatturato, valgono le regole della dichiarazione ai fini IVA.**

**Per quanto riguarda il costo effettivo, ai fini del calcolo di intensità di costo dell'energia elettrica di cui al DM 5 aprile 2013, va valorizzato al PUN, come previsto per l'energia autoconsumata.**

**La dichiarazione si riferisce ai volumi complessivi annuali; pertanto non cambia nulla se la cessione alla rete è concentrata in determinati periodi dell'anno oppure è continua.**

**Si ricorda che gli incentivi percepiti in Conto Energia che non sono inclusi nel fatturato devono essere detratti dal costo dell'energia. Tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CSEA una volta inseriti i dati elementari.**

C.3 Un'azienda è parzialmente esente dalle accise perché una quota dell'energia elettrica utilizzata è destinata a processo mineralogico. Tale esenzione è da considerarsi incentivo ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, e deve quindi andare ad aumentare il fatturato o ridurre il costo effettivo dell'energia elettrica?

**Per quanto riguarda in generale le esenzioni o le riduzioni di accisa, esse non rappresentano incentivi ma fanno parte del regime impositivo delle accise. Le accise pagate rappresentano un costo per le imprese (normalmente evidenziato nelle fatture dei fornitori). In particolare i consumi di prodotti energetici e di elettricità per processi mineralogici sono fuori del campo di applicazione delle accise per espressa disposizione comunitaria (Direttiva 96/2003/CE).**

C.4 I valori di accisa previsti per consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh sono da ritenersi incentivi ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, e devono quindi andare ad aumentare il fatturato o ridurre il costo effettivo dell'energia elettrica?

**Le esenzioni o le riduzioni di accisa non rappresentano incentivi ma fanno parte del regime impositivo delle accise.**

C.5 Un'azienda è titolare di un impianto a biogas che funziona in regime di cessione alla rete. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'azienda percepisce una tariffa onnicomprensiva di 280 €/MWh. L'energia prodotta dall'impianto non viene autoconsumata dall'azienda e pertanto non va ad incidere sul calcolo dei consumi. L'incentivo ricevuto in relazione all'impianto (tariffa onnicomprensiva) deve essere considerato ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, e deve quindi andare ad aumentare il fatturato o ridurre il costo effettivo dell'energia elettrica?

**Se non è incluso nel fatturato ai fini della dichiarazione dell'IVA, deve essere posto a detrazione dei costi dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DM 5 aprile 2013. Si evidenzia tuttavia che tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CSEA una volta inseriti i dati elementari. Pertanto l'impresa dovrà solo dichiarare gli importi degli incentivi percepiti e non facenti parte del fatturato nell'apposita casella, e la detrazione sarà calcolata automaticamente.**

C.6 Un'azienda è titolare di un impianto di cogenerazione. L'energia prodotta viene interamente autoconsumata. L'unico incentivo percepito è quello relativo alla riduzione accise sul gas destinato alla produzione di energia elettrica.

Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare l'autoconsumo legato all'impianto cogenerativo?

Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, va considerata la riduzione accise sul gas?

Nel caso l'azienda soddisfi i requisiti per la riduzione degli oneri di sistema, tale riduzione si applica all'energia prodotta dal cogeneratore e autoconsumata dall'azienda?

**Ai fini del calcolo dei consumi, non sono inclusi gli autoconsumi legati all'impianto di cogenerazione o eventuale produzione di energia elettrica in eccedenza a quella consumata per lo svolgimento della propria attività.**

**Le esenzioni o le riduzioni di accisa non rappresentano incentivi ma fanno parte del regime impositivo delle accise.**

**L'energia autoconsumata rileva solo ai fini della verifica di qualifica di impresa a forte consumo di energia elettrica. Gli sconti sugli oneri generali saranno applicati solo all'energia elettrica che l'impresa**

**eventualmente consuma dalla rete, perché solo questi consumi sono effettivamente gravati dagli oneri generali.**

C.7 In caso di autoproduzione di energia elettrica, è possibile comunicare un codice di accisa relativo all'eventuale officina di acquisto, se presente? (In talune situazioni la licenza di officina elettrica di produzione, con relativo codice di accisa, non viene rilasciata all'impresa che consuma l'energia elettrica prodotta).

**Il codice accisa va indicato solo nel caso di autoproduzione, cioè nel caso in cui l'officina elettrica è nella titolarità della stessa partita IVA che effettua la dichiarazione. Se invece si tratta di un "collegamento diretto" con un produttore terzo il codice accisa non va indicato perché associato a una partita IVA diversa da chi effettua la dichiarazione.**

C.8 L'energia autoprodotta si intende al lordo degli autoconsumi di centrale?

**Vale quanto risposto al precedente punto C.2**

C.9 L'energia prodotta dai gruppi elettrogeni d'emergenza, che oggi compare anche sulla dichiarazione UTF, va inserita nella dichiarazione?

**La produzione elettrica di tali gruppi, qualora siano nella titolarità della medesima impresa che fa la dichiarazione e la cui produzione sia soggetta al pagamento delle imposte (vale a dire, secondo quanto prescritto dalla normativa: gruppi elettrogeni in funzionamento continuo di potenza superiore a 1 kW o gruppi elettrogeni di soccorso con potenza complessiva superiore 200 kW), va considerata nell'energia autoprodotta. Al contrario, la produzione di energia elettrica dei gruppi elettrogeni che sono esentati dal pagamento delle imposte sulla produzione medesima non deve essere invece considerata.**

C.10 Un'impresa manifatturiera, oltre all'energia elettrica acquistata, è proprietaria di un campo fotovoltaico la cui energia elettrica è interamente ceduta alla rete. Si chiede se gli incentivi percepiti per l'energia elettrica autoprodotta e interamente ceduta alla rete debbano essere o meno detratti dal costo effettivo del quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata nell'annualità di riferimento della dichiarazione; in tal caso infatti nessun kWh di energia elettrica autoprodotta è utilizzato per lo svolgimento della propria attività, essendo totalmente ceduta alla rete.

**Se l'incentivo per l'impianto fotovoltaico non è incluso nel fatturato ai fini della dichiarazione dell'IVA, deve essere posto a detrazione dei costi dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DM 5 aprile 2013. Si evidenzia che tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CSEA una volta inseriti i dati elementari.**

C.11 I certificati bianchi ed i certificati verdi sono da considerarsi incentivi?

**Sono considerati incentivi i certificati verdi (CV) qualora l'eventuale ricavo di una vendita (a terzi o al GSE) non sia ricompreso nel valore del fatturato e andrà indicato nel campo "Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 4, comma 2".**

**Per quanto riguarda i certificati bianchi (TEE) essi non possono essere assimilati agli incentivi per la produzione in quanto si riferiscono principalmente all'efficienza negli usi finali. Pertanto non devono essere inseriti nella dichiarazione come incentivi.**



C.12 Nel caso un'impresa abbia associate più "officine elettriche" e quindi abbia assegnati dall'Agenzia delle Dogane più codici accise, quale codice deve inserire?

**Inserirà per ogni officina elettrica il codice accise ed il relativo quantitativo di energia elettrica autoprodotta. Il sistema in automatico calcolerà il quantitativo complessivo autoprodotta.**

C.13 Se un'impresa ha installato un impianto fotovoltaico di 10 kWp ed ha prodotto dei kWh in BT cosa occorre inserire nel campo che lo richiede? Nella dichiarazione non posso inserire il "Codice autoproduttore ai fini delle accise" perché essendo non superiore a 20 kWp non ho il codice, posso procedere lo stesso (mettendo i kWh autoprodotti e non il codice)?

**Inserirà nel campo Codice Accise "SOGGETTO NON OBBLIGATO" e successivamente il quantitativo di energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività.**

C.14 Il contributo relativo all'energia autoprodotta da fonte rinnovabile incentivata (es: fotovoltaico) risulta sempre negativo, in quanto il valore connesso all'incentivo, che deve essere sottratto, è sempre superiore al valore dell'energia calcolato con i parametri definiti dall'Autorità.

**Le incentivazioni riconosciute all'energia prodotta dall'impianto da fonte rinnovabile devono essere detratte dal costo dell'energia elettrica solo nel caso in cui NON siano incluse nel fatturato.**

**Qualora le incentivazioni siano già incluse nel fatturato, NON devono essere detratte.**

**Pertanto, solo nel caso particolare in cui l'energia incentivata è tutta consumata dal produttore medesimo e l'incentivo NON fa parte del fatturato, questo ha verosimilmente un impatto complessivamente negativo, atteso che solitamente gli incentivi per la produzione da fonte rinnovabile hanno una valorizzazione superiore al PUN.**

**Si ricorda che:**

- **devono essere detratti TUTTI gli incentivi percepiti e NON inclusi nel fatturato, non solo la quota parte degli incentivi dell'energia prodotta per essere consumata dal produttore medesimo;**
- **tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CSEA una volta inseriti i dati elementari.**

C.15 Se un'azienda fattura complessivamente 20 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per i certificati verdi, cosa deve indicare ai punti 19 e 20 dell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel?

**In questo caso, dato che gli incentivi CV sono inclusi nel fatturato, deve indicare:**

- **al punto 19 (fatturato): 20 milioni;**
- **al punto 20 (incentivi): zero.**

C.16 E' corretto considerare solo l'energia consumata, quindi sottraendo sia quella immessa in rete che quella consumata per servizi ausiliari? La parte immessa la devo considerare all'interno del fatturato?

Se non sono Autoproduttore ma Produttore, la parte di energia immessa come deve essere calcolata ai fini della dichiarazione?

**Ai fini della dichiarazione rileva soltanto l'eventuale energia prodotta e consumata per la propria attività (al netto anche dei servizi ausiliari).**

**Nel caso di vendita di energia elettrica, valgono le regole della dichiarazione IVA.**

**Qualora la produzione/cessione di energia elettrica riceva un incentivo che non è incluso nel fatturato, detto incentivo dovrà essere inserito nel sistema ai fini della detrazione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 aprile 2013. Si evidenzia che tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CSEA una volta inseriti i dati elementari (vedi risposta al punto C.5 delle FAQ).**

C.17. Gli importi riconosciuti dal GSE in conto scambio o per il ritiro dedicato sono da considerarsi incentivi? **Sì. Pertanto nel caso in cui non siano inclusi nel fatturato devono essere detratti dai costi dell'energia elettrica. Tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CSEA una volta inseriti i dati elementari.**

C.18. Nel caso in cui un'impresa acquisti una serie di servizi da un terzo, ivi compresa la cessione di energia elettrica tramite un collegamento diretto, come può indicare il costo di tale energia elettrica? **Deve indicare il costo di una fattura in cui sia chiaramente individuabile il costo relativo all'energia elettrica. Nel caso in cui non ci sia fatturazione o documentazione equivalente, o la fatturazione faccia riferimento a un costo complessivo di più servizi, tale costo non può essere incluso.**

C.19. La dichiarazione telematica da spedire alla CSEA entro i termini stabiliti prevede la necessità di dover indicare l'ammontare di incentivi percepiti per la produzione di energia diversa dall'elettrica se non ricompresi nel fatturato. Si chiede:

- a) se tale valore, laddove maggiore di zero, sia obbligatoriamente da indicare anche se non riguardante l'energia elettrica;
- b) se tale valore, laddove indicato, sia effettivamente decurtato dal sistema dal costo dell'energia elettrica complessivo?

**Per quanto riguarda gli incentivi per produzione di energia DIVERSA DALL'ELETTRICA l'inserimento di tali incentivi nella dichiarazione non inficia il sistema di calcolo ed è pertanto ininfluente sul rapporto costo dell'energia elettrica/fatturato.**

#### **D. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ENERGIVORE**

D.1 Quali sono le tempistiche e le modalità di erogazione delle agevolazioni relative all'annualità 2016?

**L'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento la determinazione delle modalità e delle tempistiche di regolazione delle partite economiche afferenti alle agevolazioni spettanti alle imprese incluse nell'elenco 2016. In merito si ricorda che, per quanto riguarda l'applicazione della componente tariffaria  $A_E$  e delle aliquote per consumi superiori a 8 GWh/mese (per la media tensione) o a 12 GWh/mese (per l'alta e altissima tensione), in relazione all'anno 2016, come evidenziato nella parte motiva della deliberazione 655/2017/R/eel, la parità di trattamento tra i punti di prelievo in media, in alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica rispetto ai punti di prelievo nella titolarità di imprese non energivore nel 2016 ha come conseguenza che per il medesimo anno non risulta necessario provvedere ai conguagli. In relazione al 2017, i relativi conguagli saranno invece definiti a valle dell'individuazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativi al medesimo anno.**

D.2 La % di sgravio si applica su tutti gli oneri di sistema effettivamente pagati e non solo sulla componente A3. Come si calcola lo sgravio nelle fasce di consumo eccedenti i 4 GWh/mese che già beneficiano di una riduzione?

**Le agevolazioni si applicano a tutti gli oneri generali di sistema (A2, A3, A4, A5, As). La deliberazione 655/2017/R/eel stabilisce le modalità per il calcolo dell'agevolazione, tenendo conto del fatto che per le fasce di consumo eccedenti i 4 GWh/mese gli oneri generali sono già ridotti (si veda in particolare la tabella 1 allegata a tale deliberazione).**

D.3 A seguito degli eventi sismici del 26 agosto e successivi che hanno interessato il Centro Italia sono state applicate delle agevolazioni tariffarie (costi di rete, oneri generali e ulteriori componenti) per le forniture di energia elettrica (*cf. deliberazione 252/2017/R/com e successivi aggiornamenti*). Si chiede come interagiscono con le misure sulle imprese energivore.

**Ai fini del calcolo della agevolazione degli energivori, che rappresenta uno sconto sugli oneri generali di sistema versati dalle medesime imprese energivore, si deve tener conto degli sconti già riconosciuti all'impresa in quanto situata in una zona colpita dagli eventi sismici.**

Per l'annualità di competenza 2017 pertanto, poiché per i punti di prelievo interessati dagli eventi sismici del 24 agosto e successivi gli oneri generali sono stati posti pari a zero, per tali punti le agevolazioni da riconoscere in quanto imprese energivore saranno nulle.

Tali agevolazioni saranno invece diverse da zero per i punti di prelievo nella titolarità della medesima impresa energivora che si trovino al di fuori della zona terremotata.

Si precisa altresì che ai fini dell'assegnazione all'impresa dichiarante dell'indice di costo dell'energia elettrica rispetto al fatturato e della classe di sconto sono considerati tutti i consumi dell'impresa ovvero sia quelli situati nella zona terremotata che al di fuori della medesima. Pertanto, le due agevolazioni (terremoto e energivori) sono indipendenti e cumulabili.

D.4 Se un cliente raggiunge i requisiti ma solo in BT può chiedere di accedere all'elenco?

**Può chiedere di accedere all'elenco, ma non avrà per l'anno 2016 le agevolazioni per i POD in BT; le agevolazioni sono relative solo ai POD in MT e AT.. Si ricorda che in Parlamento è in fase avanzata l'approvazione del disegno di legge che recepisce la decisione della Commissione Europea C(2017) 3406, in merito alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Tale disegno di legge prevede anche l'emanazione di un decreto ministeriale. Qualora detto il processo già avviato si concludesse in tempo utile, i dati raccolti potranno essere utilizzati anche per l'individuazione delle classi di agevolazioni conformi alla decisione europea a partire dal 1 gennaio 2018. Si ricorda in particolare che la decisione europea non prevede discriminazioni sulla base del livello di tensione (e pertanto dal 1 gennaio 2018 saranno ammessi alle agevolazioni anche i consumi in bassa tensione).**

D.5 Un'impresa con prelievo in alta tensione e consumo mensile di energia elettrica superiore a 12 GWh ha possibilità di beneficiare della riduzione degli oneri di sistema presentando l'apposita iscrizione?

**Le agevolazioni saranno calcolate sulla base delle aliquote degli oneri generali. Pertanto per un'impresa con punti di prelievo con consumi in Media Tensione eccedenti gli 8 GWh/mese o in Alta e Altissima Tensione eccedenti i 12 GWh/mese, le agevolazioni saranno riconosciute solo per la quota parte di energia elettrica consumata al di sotto di dette soglie. Si ricorda che i consumi eccedenti dette soglie sono la somma dei consumi eccedenti le medesime soglie di ciascun punto di prelievo (es: se un'impresa**

**ha due punti in Media Tensione con consumi pari a 5 GWh/mese per ciascuno NON eccede la soglia degli 8 GWh/mese).**

D.6 Si chiede conferma che un'impresa con prelievo in alta tensione e consumo mensile di energia elettrica compreso tra i 4 ed i 12 GWh abbia possibilità di beneficiare della riduzione degli oneri di sistema presentando l'apposita iscrizione, anche se il consumo mensile di energia elettrica compreso tra i 4 ed i 12 GWh deriva da 5 diversi punti di consegna.

**Vedere risposta al punto D.5.**

D.7 In relazione alle imprese che si trovano nei comuni interessati dal sisma del 26 agosto 2016 e successivi e beneficiari degli incentivi di cui alla deliberazione 252/2017/R/com e successivi provvedimenti a sostegno delle popolazioni interessate dagli eventi sismici:

- le utenze aventi i requisiti per accreditarsi all'elenco delle imprese con forte consumo di energia elettrica e ricadenti nelle aree colpite dal sisma avranno il riconoscimento e in quale misura?
- è concesso l'accumulo del beneficio per le quote non riconosciute?

**Relativamente alle imprese che si trovano nei comuni oggetto delle agevolazioni definite da provvedimenti a sostegno delle popolazioni interessate dagli eventi sismici:**

- **dette imprese possono accreditarsi nell'elenco della CSEA con le medesime modalità e tempistiche delle altre imprese a forte consumo di energia elettrica;**
- **le agevolazioni a sostegno delle popolazioni interessate dagli eventi sismici sono cumulabili con quelle riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica secondo le modalità più in dettaglio specificate nella FAQ D.3.**

D.8 Un'impresa che non presenta la dichiarazione entro i termini stabiliti perde le agevolazioni in tutto o in parte?

**La mancata presentazione della dichiarazione relativa al 2016 preclude la possibilità di ottenere l'agevolazione relativa all'anno 2016. In merito, si rinvia anche a quanto detto nel punto D1 in merito ai conguagli.**

**Per le imprese che non presentano la dichiarazione per l'anno 2016 entro il 30 novembre 2017 non sarà materialmente possibile avviare il sistema delle nuove agevolazioni a partire dal 1 gennaio 2018 (ivi inclusa l'esenzione della componente che sostituisce la AE), essendo necessari i dati relativi all'intero triennio. Vedere anche punti A2 e D4.**

D.9 Un'impresa, che a decorrere dal 1° Marzo 2014 fino al 2016 era in CIGS, può scegliere, nella dichiarazione da rendere entro il 30 Novembre 2017 di fornire i dati relativi all'annualità 2016 oppure, in alternativa, di fornire i dati dell'anno precedente alla formalizzazione dello stato di crisi (2013). Tanto premesso, si chiede se la quantificazione a consuntivo dell'importo dell'agevolazione, per tutte le aziende in stato di crisi che hanno scelto l'anno precedente la CIGS, avvenga:

- sulla base dei dati effettivi di consumi (e del fatturato ai fini IVA) relativi all'annualità 2016, analogamente a quanto avviene per le aziende che non si trovino "in stato di crisi", oppure
- sulla base dei dati di consumo relativi all'annualità precedente alla formalizzazione dello stato di crisi (2013), considerata per la dichiarazione da rendere entro i termini suddetti.

**Anche per le imprese in stato di crisi vale quanto già risposto al punto F.1.**

D.10 Le somme riconosciute (complessivamente) da CSEA sono soggette a ritenuta alla fonte da parte della CSEA stessa?

**No, la CSEA non applica alcuna ritenuta.**

D.11 Per le somme riconosciute (complessivamente) da CSEA le imprese beneficiarie sono tenute ad emettere fattura?

**No, non vi è alcun obbligo.**

## **E. CODICI ATECO**

E.0 Quale deve essere il codice Ateco prevalente di un'impresa affinché la stessa possa iscriversi all'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 2 del DM 5 aprile 2013 (Elenco energivori)?

**Possono inviare la dichiarazione finalizzata all'iscrizione all'Elenco energivori, le imprese che, oltre a soddisfare i requisiti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, abbiano un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx), ovvero (a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 2015) corrispondente ad uno dei seguenti codici NACE estrattivi inclusi nell'Allegato 3 e nell'Allegato 5 delle Linee Guida (Comunicazione 2014/C 200/01):**

- da 05.10.00 a 05.10.99;
- da 06.10.00 a 06.10.99;
- da 06.20.00 a 06.20.99;
- da 07.10.00 a 07.10.99;
- da 07.29.00 a 07.29.99;
- da 08.11.00 a 08.11.99;
- da 08.12.00 a 08.12.99;
- da 08.91.00 a 08.91.99;
- da 08.93.00 a 08.93.99;
- da 08.99.00 a 08.99.99.

E.1 Un'impresa ha codice prevalente tra quelli di cui alla precedente FAQ E.0 (con riferimento al volume d'affari realizzato nell'annualità di riferimento), e quindi ammissibile, e codice Ateco 2007 non prevalente non rientrante nei settori di cui alla FAQ E.0. Si chiede se i consumi di energia elettrica relativi al codice non prevalente non rientrante nei settori ammessi, contraddistinti da un diverso punto di consegna (corrispondente a diversa unità locale) rispetto a quello inerente l'attività prevalente (con riferimento al volume d'affari realizzato nell'annualità di riferimento), siano da indicare nella dichiarazione di iscrizione e pertanto vengano tenuti in considerazione ai fini della determinazione del quantitativo 2016 di energia elettrica utile per la verifica del soddisfacimento di ciascuna delle due condizioni minime (c.e.e. > 2,4gWh; c.e.e./f > 2%).

**Sì, i consumi dei punti di prelievo anche relativi ad una attività non prevalente non rientranti nei settori di cui alla FAQ E.0 sono da includere nella dichiarazione, qualora nella titolarità della medesima partita IVA. Ai fini della dichiarazione rileva infatti la partita IVA del dichiarante e il codice ATECO prevalente associato a detta partita IVA.**

E.2 Un'impresa, costituita nel 2005, ha avuto codice Ateco non rientrante nei settori di cui alla FAQ E.0 fino al 31.10.2016; a seguito di modifica alla propria attività economica, dal 1° novembre 2016 l'attività svolta ricadrà tra quelle ammesse. Si chiede conferma che l'azienda possa accedere alla riduzione degli oneri di sistema in oggetto.

**L'eventuale diritto alle agevolazioni sarà riconosciuto a partire dalla data in cui l'azienda svolge attività di cui ai settori di cui alla FAQ E.0.**

**In particolare l'impresa dovrà:**

- 1) dichiarare i dati relativi all'intero anno 2016 al fine di valutare il soddisfacimento dei criteri definiti dal DM del 5 aprile 2013;**

- 2) inserire la data di ottenimento del Codice Ateco sul portale. L'agevolazione sarà calcolata a partire da tale data, nel caso sopra esposto dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016.**

E.3 Si chiede conferma che un'impresa con codice Ateco 2007 prevalente (con riferimento al volume d'affari realizzato nell'annualità di riferimento) non rientrante nei settori di cui alla FAQ E.0 e codice Ateco 2007 non prevalente rientrante nei settori ammessi debba necessariamente essere esclusa dalle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema.

**Sì, detta impresa è esclusa dalle agevolazioni sugli oneri generali di sistema, secondo i criteri già esposti alle precedenti FAQ E.0 e E.1.**

E.4 Il decreto ministeriale 5 aprile 2013, all'art. 1, stabilisce che "Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico". Si chiede conferma che con tale dicitura si intendano solo le imprese con codice Ateco 2007 rientrante nella sezione D "fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" e che pertanto nessuno dei codici Ateco della sezione C risulti escluso.

**La sezione D corrisponde ai codici ATECO 35.xx.xx che sono esclusi in quanto non rientrano nelle attività manifatturiere (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata).**

**La sezione C corrisponde ai codici ATECO da 10.xx.xx a 33.xx.xx che sono quelli relativi alle attività manifatturiere.**

E.5 Un'impresa svolge diverse attività sia rientranti nei settori ammessi alle agevolazioni che non rientranti ed ha, dunque, più codici Ateco. Quale codice dovrà dichiarare sul portale energivori?

**Ai sensi della delibera 467/2013/R/EEL e della delibera 81/2017/R/EEL, l'accesso alle agevolazioni di cui al DM 5 aprile 2013 è riservato alle sole imprese a forte consumo di energia elettrica che abbiano un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiere, ovvero corrispondente ad uno dei codici NACE estrattivi inclusi nell'Allegato 3 e nell'Allegato 5 delle Linee Guida (Comunicazione 2014/C 200/01).**

**Il Codice da dichiarare sul portale energivori è quello prevalente, che non deve essere confuso con quello primario e secondario presente sulla visura camerale.**

**La qualifica "prevalente", infatti, è riferita al volume di affari realizzato dall'impresa nell'anno d'imposta. Pertanto, il codice Ateco dell'attività prevalente è quello dichiarato all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA e comunque presente nella visura camerale.**

**Di conseguenza, sul Portale energivori, l'impresa in possesso del suddetto requisito è tenuta a dichiarare esclusivamente il Codice prevalente per volume di fatturato, che coincide con il codice attività dichiarato all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che comunque è presente nella visura camerale.**

## **F. STATO DI CRISI**

### F.1 Aziende in stato di crisi:

- a) Sono obbligate a riferire i valori dell'indice energetico agli anni precedenti o è una facoltà? (La delibera usa "possono")
- b) Il prezzo standard pubblicato per il 2012 resta lo stesso anche per gli anni precedenti?
- c) Lo stato di crisi si applica anche all'azienda che ha un solo stabilimento in CIGS?

**a) Non sono obbligate, è una facoltà.**

**b) Per la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2017 o, in caso di stato di crisi:**

- se l'anno di riferimento è il 2012 o precedenti, i prezzi standard sono definiti nell'allegato 3 delibera 437/2013/R/EEL;
- se l'anno di riferimento è il 2013, i prezzi standard sono definiti allegato A determina 14/14;
- se l'anno di riferimento è il 2014, i prezzi standard sono definiti allegato A determina 7/15;
- se l'anno di riferimento è il 2015, i prezzi standard sono definiti allegato A determina 10/16.
- se l'anno di riferimento è il 2016, i prezzi standard sono definiti allegato A determina 10/17.

**c) Sì, un'azienda che ha solo uno stabilimento che fa ricorso alla CIGS può avvalersi della facoltà di cui alla precedente lettera a).**

F.2 L'impresa che abbia documentato lo stato di crisi nel 2016 dovrà indicare "l'ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi", ad esempio il 2013, e comunicare i relativi dati quantitativi di prelievo da rete e autoproduzione per autoconsumo. In questo caso il sistema calcolerà il relativo costo utilizzando comunque i valori unitari di cui all'allegato 3 delle delibera 437/2013 (relativi al 2013). Analogamente l'energia autoprodotta sarà valorizzata col valore del PUN nel 2013. Si conferma questa modalità?

**Vale quanto risposto al precedente punto F.1.**

F.3 Lo stato di crisi riguarda solo le aziende in CIGS o anche in CIGO?

**Solo le imprese in CIGS.**

F.4 La verifica dello "stato di crisi" descritta nelle premesse della delibera AEEGSI 437/2013/R/EEL deve essere effettuata in riferimento alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco annuale oppure in periodo precedente? Ad esempio, qualora un'azienda sia stata posta in cassa integrazione dal 1° gennaio 2013 fino al 30.09.2017 e, a decorrere dal 1° ottobre 2017 ne sia uscita, occorre comunque considerare quale anno di riferimento per il calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata l'ultimo anno utile prima della presentazione dello stato di crisi oppure è "sufficiente" prendere quale riferimento l'anno 2016?

**La verifica dello "stato di crisi" è relativa all'annualità di riferimento della dichiarazione e pertanto, se un'azienda nel 2016 si è trovata in "stato di crisi", può avvalersi della facoltà prevista per tale fattispecie, anche se nel 2017 detto stato di crisi si è concluso.**

F.5 Si ponga l'esempio di un'impresa in stato di crisi la quale, ai fini della dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore, debba tener conto dei consumi effettuati nell'annualità 2012 (ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi). Si chiede se i valori parametrici da prendere in



considerazione, ai fini del calcolo del costo di riferimento dell'energia elettrica dell'annualità 2012, siano gli stessi indicati nell'Allegato 3 della delibera AEEGSI n. 437/2013/R/EEL in riferimento all'annualità 2012.

**Si, sono gli stessi, come chiaramente indicato nel medesimo allegato.**

F.6 Nel caso in cui un'azienda, ai fini della dichiarazione relativa all'annualità 2016, sia stata posta in cassa integrazione per "soli" 7 mesi, dal 01.10.2016 al 30.04.2017, si chiede conferma che, ai fini del calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata, siano da prendere in considerazione i consumi di energia elettrica da gennaio a dicembre 2016.

**Si conferma che al fine di avvalersi della facoltà prevista per le aziende in "stato di crisi", detto stato può aver riguardato anche periodi inferiori all'anno solare, purché facenti parte dell'annualità di riferimento. Pertanto, con riferimento all'esempio sopra esposto, l'impresa ha la facoltà di riferirsi all'annualità 2016.**

F.7 Un'impresa che abbia fatto ricorso al "contratto di solidarietà" nell'annualità di riferimento, può usufruire delle specificità previste per le imprese in stato di crisi?

**La condizione d'impresa "in stato di crisi", definita nella delibera 437/2013/R/EEL, è relativa ai casi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia autorizzato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per motivi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, crisi aziendale o procedure concorsuali.**

**Pertanto, l'impresa che abbia fatto ricorso a contratti di solidarietà non può usufruire delle specificità previste per le imprese in stato di crisi ai fini della dichiarazione per l'accesso ai benefici per gli energivori.**

## **G. SOGGETTO ABILITATO ALLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

G.1 Nel caso non sia disponibile, durante il periodo di dichiarazione, il rappresentante legale dell'impresa, quali poteri dovrà avere il soggetto firmatario sostituto? (es. procure specifiche, contratto di delega, poteri di ordinaria amministrazione).

**I soggetti abilitati sono tutti i procuratori generali e/o speciali cui è attribuito dall'azienda il potere di comunicazione di dati commerciali. Le procure notarili generali o speciali dovranno essere caricate sul portale all'atto della compilazione della dichiarazione.**

G.2 Nell'allegato 1 della delibera AEEGSI 437/2013/R/EEL del 3 ottobre scorso, al punto 8 si fa riferimento al rappresentante negoziale dell'impresa. Si consideri il caso di una società consortile che, da Statuto, ha mandato dai propri soci a negoziare e stipulare, in nome e per loro conto, i contratti per la fornitura di energia elettrica. Tale società può considerarsi rappresentante negoziale delle imprese socie?

**L'impresa consortile è abilitata ad effettuare la dichiarazione solo ed esclusivamente qualora abbia ricevuto da parte dei soci mediante atto idoneo (statuto, procura generale o speciale) il potere di impegnare la società anche con espresso riferimento a dichiarazioni inerenti il fatturato e volumi di energia, ai fini del conseguimento di agevolazioni, contributi etc.**

G.3 Un'impresa può avvalersi di una società di consulenza esterna che provvede per conto della stessa all'iscrizione telematica dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore, effettuando altresì la pre-registrazione dell'impresa mediante compilazione dei campi relativi all'anagrafica aziendale?

**Come determinato nel punto n. 16 dell'Allegato I alla Deliberazione AEEGSI 437/2013/R/EEL, la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata digitalmente o manualmente dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa. Pertanto tutto l'iter predisposto dal sistema telematico della CSEA (dalla fase registrazione alla fase finale della firma dell'autodichiarazione) deve essere svolto da un soggetto che possa considerarsi rappresentante legale o negoziale dell'impresa stessa. Si considera tale, il soggetto che in forza di un'idonea procura (rappresentante negoziale) o in forza di un'espressa disposizione di legge (rappresentante legale), possa esercitare il potere di spendita del nome dell'impresa/società. Ciò comporta, nel caso di specie, che una società di consulenza esterna munita di valida procura (la cui copia deve essere caricata sulla piattaforma informatica insieme al documento di riconoscimento in un unico file) potrà compilare la procedura in nome e per conto dell'impresa stessa.**

## **H. VARIE**

H.1 Qualora un'impresa, pur in possesso di tutti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle imprese energivore, non provveda entro il termine stabilito a rendere la dichiarazione necessaria per l'inserimento nell'elenco annuale, si chiede se in conseguenza di ciò l'impresa:

- semplicemente non fruirà della riduzione degli oneri di sistema, dovendone pagare l'ammontare per intero;

oppure

- oltre a non fruire di alcuna riduzione, subirà anche il "rincaro" degli oneri di sistema previsto per le imprese non rientranti nella categoria di quelle energivore.

**Per l'anno 2016, la mancata iscrizione nell'elenco comporta il mancato riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per quell'anno. Ciò comporterà anche il fatto che l'impresa potrà mantenere i benefici riconosciuti in relazione ai suoi punti in bassa tensione sopra i 16,5 kW e in media tensione in merito agli sconti riconosciuti (ai non energivori) dal decreto legge n. 91/14 (detti sconti invece vengono scomputati dalle agevolazioni per gli energivori 2016). Come evidenziato nella parte motiva della deliberazione 655/2017/R/eel, la parità di trattamento tra i punti di prelievo in media, in alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica rispetto ai punti di prelievo nella titolarità di imprese non energivore nel 2016 ha come conseguenza che per il medesimo anno non risulta necessario provvedere ai conguagli relativamente alla applicazione della componente tariffaria AE e delle aliquote per consumi superiori a 8 GWh/mese (per la media tensione) o a 12 GWh/mese (per l'alta e altissima tensione).**

**In relazione all'anno 2017, sia le agevolazioni che eventuali conguagli per applicazione della componente tariffaria AE e delle aliquote per consumi superiori a 8 GWh/mese (per la media tensione) o a 12 GWh/mese (per l'alta e altissima tensione) saranno applicati a valle della formazione dell'elenco relativo al medesimo anno 2017.**

**Per le imprese che non presentano la dichiarazione per l'anno 2016 entro il 30 novembre 2017 non sarà materialmente possibile avviare il sistema delle nuove agevolazioni a partire dal 1 gennaio 2018 (ivi inclusa l'esenzione della componente che sostituisce la AE), essendo necessari i dati relativi all'intero triennio.**

**Vedere anche punti A2, D1, D4 e D8.**

H.2 L'art 3.2 della Delibera AEEGSI n. 437/2013/R/EEL stabilisce che la CSEA "provvede alla pubblicazione sul proprio sito della ragione sociale delle imprese incluse nell'elenco delle imprese ad alto consumo di energia elettrica, di cui all'art. 3, comma 1 del decreto 5 aprile 2013". Si chiede se tale elenco sarà liberamente accessibile al pubblico oppure se verrà reso disponibile in area riservata, a cui si possa accedere previa apposita autenticazione.

**L'elenco sarà pubblico e a disposizione di chiunque possenga un collegamento Internet.**

H.3 Si chiede conferma che il mancato possesso di posta elettronica certificata da parte di un'impresa non precluda l'accesso all'agevolazione in oggetto.

**Ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008, le imprese hanno l'obbligo di adottare la PEC all'atto di iscrizione nel registro delle imprese o comunque di renderla nota. Pertanto, per la registrazione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia è necessario l'uso della posta elettronica certificata.**

H.4 E' corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 39 del decreto legge 83/12 si applichi per intero anche su quei siti che usufruiscono dei benefici legati all'Interconnector e all'Interrompibilità?

**Sì è corretta. Si tratta infatti di agevolazioni indipendenti le une dalle altre.**

H.5 Se l'impresa ha precedentemente compilato ed inviato la dichiarazione con riferimento ad annualità precedenti al 2016, ma con riferimento all'annualità 2016 non soddisfa i criteri di definiti dal DM del 5 aprile 2013 deve comunque presentare la dichiarazione?

**Se l'azienda non soddisfa i criteri stabiliti dal DM per l'anno 2016, non sarà possibile inviare la dichiarazione. Si rimanda a tale proposito a quanto specificato nei precedenti punti A2, D4 e H1.**

## **I. RETI INTERNE D'UTENZA**

I.1 Come si deve procedere, in attuazione della deliberazione 385/2014/R/EEL, al fine di attribuire correttamente le perdite di rete interne a una Rete interna di utenza (RIU) ai fini della determinazione della quota parte di energia prelevata da attribuire a ciascuno dei singoli soggetti appartenenti alla RIU nella redazione del Bilancio Energetico di cui all'Allegato 4 alla deliberazione 437/2013/R/EEL?

**Nel Bilancio Energetico devono essere indicate le "Perdite interne alla RIU": in mancanza di tale indicazione, non è possibile procedere all'erogazione dell'agevolazione. Va precisato che, sulla base delle informazioni in possesso dell'Autorità, per i punti di prelievo interni alle RIU, pur non essendo ancora disponibile un codice identificativo (POD) rilasciato dal distributore, sono in genere presenti misure dell'energia elettrica riferite al consumo di ogni singolo cliente finale connesso alla singola RIU, rilevabili dal gestore della medesima RIU (anche tramite documentazione contabile relativa alle fatture emesse dal gestore della RIU) e valide di norma per l'applicazione delle accise.**

**Tali misure corrispondono all'energia elettrica consumata dai clienti finali interni alla RIU, da indicare nella colonna "energia prelevata dalla rete interna" della parte 2 "Dati mensili relativi ai prelievi e immissioni interne alla RIU (in kWh)" dei singoli fogli mensili "Bilancio energetico della RIU\_mese".**

**Al fine di completare correttamente il bilancio energetico necessario per attribuire l'energia prelevata dalla rete pubblica ai singoli clienti finali appartenenti alla RIU, il gestore della RIU deve aggiungere all'energia elettrica consumata e misurata in corrispondenza dei punti di prelievo interni alla RIU, le perdite di energia elettrica interne alla rete, determinate sulla base delle misure dei consumi dei singoli clienti finali, delle produzioni interne alla RIU e delle misure di prelievo e immissione in corrispondenza dei punti di interconnessione con la rete pubblica.**

**Tali perdite devono essere inserite nella parte 1 "Dati mensili relativi all'interconnessione esterna (in kWh)" dei singoli fogli mensili a livello dell'intera rete, senza attribuzione ai singoli clienti finali presenti all'interno della rete.**

**Qualora il gestore della RIU non sia in grado di indicare le perdite interne alla RIU sulla base di quanto sopra indicato, è consentita, fino all'introduzione della nuova regolazione delle RIU che è già stata oggetto di consultazione, la stima delle medesime perdite attraverso l'utilizzo dei fattori percentuali convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti di distribuzione (fattori di perdita standard) applicati all'energia elettrica immessa e prelevata sulla/dalla RIU di cui alla tabella 4 del Testo integrato**

delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (TIS). L’indicazione delle perdite di rete interne alla RIU costituisce elemento della autodichiarazione e pertanto è comunque soggetto a possibili controlli da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con l’ausilio della CSEA, o di altro ente ispettivo da essi incaricato, allo scopo di riscontrare la veridicità della dichiarazione.

### **M. VALORE AGGIUNTO LORDO**

M1. Il modello utilizzato per l’anno 2016 per il calcolo del VAL è lo stesso usato per la raccolta delle dichiarazioni per l’anno 2015?

**No. Il modello è stato rettificato secondo le disposizioni della determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling n. 11/17, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della deliberazione 655/2017/R/eel (di seguito: nuovo modello).**

M2. Se un’impresa aveva già dichiarato i valori del VAL relativi agli anni precedenti al 2016, deve rettificare tutti i dati già inseriti per gli anni dal 2011 al 2015?

**No. Ai sensi di quanto previsto dal punto 2 della determina n. 11/17, le imprese che presentano la dichiarazione per il 2016 devono utilizzare il modello previsto per il medesimo anno anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. La determina ha previsto altresì che la Cassa deve predisporre modalità di inserimento dati che minimizzano gli oneri in capo alle imprese. In pratica ciò vuol dire che all’atto della compilazione per l’anno 2016 il sistema presenterà all’impresa anche i dati che sono già stati inseriti nell’ambito della precedente raccolta per gli anni 2013, 2014 e 2015, e l’impresa dovrà modificare solo i dati che sono cambiati sulla base del nuovo modello del VAL. In relazione agli anni 2011 e 2012, il nuovo modello dovrà essere utilizzato solo per le imprese che risultano in sovracompensazione per gli anni 2013-2014, cui sarà richiesto di rettificare i valori eventualmente già inseriti nell’ambito delle relative istruttorie.**

M3. Un’impresa che si iscrive per la prima volta, per quali anni deve dichiarare i valori del?

**Per gli anni dal 2013 al 2016, utilizzando il nuovo modello.**

M.4 Se un’impresa compila il bilancio relativo ad un periodo di 12 mesi, ma diverso dall’anno solare, ad esempio 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016, come deve procedere alla compilazione della sezione VAL dove sono richiesti, invece, i dati riferiti all’anno solare ( 1 gennaio – 31 dicembre )?

**L’impresa che abbia i bilanci relativi ad un periodo di 12 mesi, non corrispondente all’anno solare, deve ricostruire i valori richiesti per un periodo corrispondente a ciascun anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Tale ricostruzione deve essere certificata da una società di revisione.**

**L’impresa invierà, tramite pec all’indirizzo [sistemaenergivori@pec.csea.it](mailto:sistemaenergivori@pec.csea.it), una dichiarazione in cui autocertifica che i valori sono stati ricostruiti sull’intero anno solare e che la ricostruzione è stata certificata da una società di revisione.**

M.5 Se un’impresa compila il bilancio relativo ad un periodo diverso dai 12 mesi, ad esempio 9 mesi, dal 1° gennaio al 30 settembre 2016, come deve procedere alla compilazione della sezione VAL, dove sono richiesti, invece, i dati riferiti ai 12 mesi dell’anno solare ( 1 gennaio – 31 dicembre )?

L'impresa che abbia redatto, negli anni di riferimento, bilanci per periodi diversi da 12 mesi deve ricostruire i valori richiesti per un periodo corrispondente a ciascun anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Tale ricostruzione deve essere certificata da una società di revisione.

L'impresa invierà, tramite pec all'indirizzo [sistemaenergivori@pec.csea.it](mailto:sistemaenergivori@pec.csea.it), una dichiarazione in cui autocertifica che i valori sono stati ricostruiti sull'intero anno solare e che la ricostruzione è stata certificata da una società di revisione.

M.3 Se un'impresa compila il bilancio secondo principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS) come deve procedere alla compilazione della sezione VAL che richiede, invece, le voci di costo secondo lo schema del conto economico previsto dal codice civile?

L'impresa che abbia redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS) deve riclassificarlo secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c. al fine di compilare i dati richiesti nella sezione VAL.

L'impresa invierà, tramite pec all'indirizzo [sistemaenergivori@pec.csea.it](mailto:sistemaenergivori@pec.csea.it), una dichiarazione in cui autocertifica che ha provveduto a riclassificare, secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c., il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS).

M.6 Perché nel nuovo modello è stata inserita anche la voce A4 del Conto Economico ex. Art. 2424 C.C. ?  
Ai sensi dell'Allegato 4 delle Linee Guida ("Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01), la Produzione Capitalizzata deve essere compresa nel calcolo del Valore Aggiunto.

L'Allegato 4 infatti recita: "Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la *produzione capitalizzata* e gli altri redditi operativi ...".

Il riferimento alla produzione capitalizzata richiede, pertanto, proprio l'inserimento della voce A4 "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" nel calcolo del VAL.

M.7 Perché nel nuovo modello è stata inserita anche la voce A5 del Conto Economico ex. Art. 2424 C.C. ?  
Solamente alcune voci?

Le Linee Guida fanno riferimento anche agli "Altri ricavi" nel calcolo del VAL.

L'Allegato 4 infatti recita: "Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la *produzione capitalizzata* e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione."

Per "altri redditi operativi" si intende proprio la voce A5 del Conto Economico ex art. 2425 C.C. ed in particolare le componenti correlate all'impiego dei fattori produttivi indicate nel principio contabile OIC 12 alle voci:

e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria;

f) Contributi in conto esercizio.

M.8 Il contributo energivori da inserire nel prospetto di Conto Economico presente sulla Dichiarazione 2016 è quello che vedo sul portale?

**No.** Come indicato in dichiarazione, il contributo energivori da inserire è il valore considerato nel conto economico e più specificatamente nelle voci del conto economico richieste da CSEA per il calcolo del VAL. Lo scopo è di eliminare l'interferenza del contributo energivori dal calcolo del VAL.

M.9 A seguito della modifica dei principi contabili nazionali formulata dall'OIC in linea con le integrazioni e novità introdotte alle norme del Codice Civile dal D.lgs. 139/2015, si è imposta la necessità di riesporre i dati di bilancio dell'esercizio precedente al fine della comparazione dei dati. Per il calcolo del VAL vanno inseriti i valori così come risulta dal bilancio dell'anno di competenza approvato dai Soci e depositato oppure come risulta dal prospetto di bilancio riesposto e riportato nell'anno successivo come esercizio di confronto?

**Le partite del Conto Economico, ex art. 2425 C.C. ed OIC 12, da riportare nel prospetto della Dichiarazione, ai fini del calcolo del VAL, sono quelle presenti nel Bilancio d'esercizio depositato nell'anno di competenza.**

**Le eventuali partite riclassificate per la comparabilità delle voci, ex art. 2423-ter C.C. nell'esercizio successivo, non devono sostituire i valori già presenti in Dichiarazione.**